

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Nuova IMU: quando e quanto versare - pag. 2
- Corrispettivi giornalieri: memorizzazione e trasmissione con l'invio al Sistema TS - pag. 4
- Coronavirus: le nuove scadenze fiscali - pag. 8
- Imposta di registro in misura fissa per i trust - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Coronavirus e privacy dei lavoratori. Cosa deve fare il datore di lavoro - pag. 11
- Ritenute fiscali negli appalti: le "difficili" verifiche del committente - pag. 13
- Smartworking: dai Consulenti del lavoro istruzioni operative sul modello semplificato - pag. 17
- Certificazione Unica INPS: tutti i modi in cui è possibile ottenerla dall'INPS - pag. 18

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Gestione aziendale: come impostare assetti organizzativi adeguati - pag. 22
- Bilanci 2020: online il manuale operativo per il deposito - pag. 24

FINANZIAMENTI

- Green New Deal: quando l'ecologia conviene alle imprese - pag. 26
- PMI Italia II: il FEI investe nel fondo di private debt - pag. 29

IMPRESA

- Brexit: possibili scenari sui rapporti commerciali tra UE-UK - pag. 30
- Coronavirus: previsto un peggioramento dei risultati economici per il 2020 - pag. 32

IN EVIDENZA

Coronavirus e privacy dei lavoratori. Cosa deve fare il datore di lavoro

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Anche a tempi del Coronavirus i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni competenti. Questa è l'indicazione del Garante della privacy in merito alle segnalazioni pervenute sulla possibile raccolta di autocertificazioni dei dipendenti sul proprio stato di salute. Solo le autorità pubbliche preposte ex lege ad affrontare l'emergenza sanitaria possono trattare i dati personali dei soggetti nei limiti delle disposizioni emergenziali. Dall'analisi del DPCM del 1° marzo 2020 emerge però un'anomalia. Si prevede, infatti, che in caso si debba certificare, ai fini INPS, l'assenza dal lavoro, sia consentito il rilascio di una dichiarazione indirizzata anche al datore di lavoro in cui si dichiara che il lavoratore è stato posto in quarantena. Una violazione della privacy?

Alla luce di numerosi quesiti ricevuti da parte di soggetti pubblici e privati, recanti molteplici richieste in ordine alla possibilità di trattamento di dati sanitari dell'utenza e dei dipendenti nel corso dell'emergenza epidemiologica da **Coronavirus COVID-19**, il 2 marzo scorso il Garante per il trattamento dei dati personali ha emanato un comunicato stampa ad hoc, per rammentare a tutti i contenuti generali dei **vincoli posti dal GDPR** al trattamento dei dati personali (e, in particolare, di quelli sanitari) ed il fatto che l'attuale situazione di

Coronavirus: le nuove scadenze fiscali

A causa dell'emergenza del coronavirus slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi, come le banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali, gli amministratori di condominio, le università, gli asili nido, i veterinari, e altri, devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 3 marzo 2020. Inoltre è stato prorogato al 5 maggio 2020 il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 3 marzo 2020 sulla proroga dei termini di alcune scadenze fiscali che deve terminate dall'emergenza coronavirus.

Infatti, con l'emanazione del D.L. n. 9/2020, intitolato misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale in ragione proprio dell'emergenza sanitaria. La proroga è stata necessaria in virtù della straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da coronavirus, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del virus stesso ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta



Fisco

Regime sanzionatorio

Nuova IMU: quando e quanto versare

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto finanza territoriale

Anche la nuova IMU si versa in due rate, in scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. Il contribuente può comunque provvedere al versamento in un'unica soluzione, entro il 16 giugno. L'acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; in sede di prima applicazione (per l'anno 2020), la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU/TASI per l'anno 2019. Per il versamento, si dispone l'utilizzo esclusivo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile; è possibile anche utilizzare la piattaforma PagoPA. Quali sono le sanzioni in caso di omesso o insufficiente versamento?

Con decorrenza dal 2020, la legge di Bilancio ha disposto l'unificazione di IMU e TASI in un'unica imposta (**nuova IMU**).

Leggi anche

- Unificazione IMU-TASI: cambiano le imposte sulla casa

- Nasce la super IMU

L'imposta è dovuta per anni solari **proporzionalmente** alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile. A tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Versamento in due rate

Il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in **due rate**, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'**unica soluzione annuale**, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente.

In sede di **prima applicazione** dell'imposta (anno 2020), la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a **conguaglio**, sulla base delle aliquote risultanti dal **prospetto delle aliquote** pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di discordanza tra il prospetto delle

aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento comunale, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Versamento in tre rate

Gli **enti non commerciali** effettuano il versamento dell'imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale **compensazione** dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di **prima applicazione** dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento comunale, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Versamento con differenti termini

I comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Come pagare

Per quanto concerne le modalità di versamento del tributo si dispone l'**utilizzo esclusivo** del **modello F24** o del **bollettino di conto corrente postale** con esso compatibile, oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma **PagoPA**.

Con decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, del MEF sono stabilite le modalità attuative relative all'utilizzo della piattaforma.

Versamento: casi particolari

Sono individuati i soggetti tenuti al versamento del tributo per fattispecie particolari:

- per le **multiproprietà** l'obbligo del versamento grava su chi amministra il bene;
- per le **parti comuni** dell'edificio, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- per gli immobili compresi nel **fallimento** o nella **liquidazione coatta amministrativa**, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Con proprio regolamento i comuni possono stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Versamento: rinvio alle disposizioni della legge Finanziaria 2007

Il legislatore stabilisce che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni che regolano la nuova IMU, si applicano i commi da 161 a 169 dell'art. 1, legge n. 296/2006. Per quanto attiene il pagamento dell'imposta si fa presente che:

- (in base al comma 166) il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
- (in base al comma 167) gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali;
- (in base al comma 168) gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25, legge n. 289/2002, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non

sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo art. 25.

Sanzioni per omesso o insufficiente versamento

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. In questo articolo è stabilito che:

- chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al **30% di ogni importo non versato**;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà.
- salva l'applicazione del **ravvedimento**, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30%, ridotta alla metà, è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Sanzioni collegate alla dichiarazione

In caso di **omessa presentazione** della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta al questionario**, si applica la sanzione da 100 a 500 euro; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

Le sanzioni sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

I comuni possono deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Fisco

Dal 1° luglio 2020

Corrispettivi giornalieri: memorizzazione e trasmissione con l'invio al Sistema TS

di Elena Fraternali - Avvocato in Genova, UBFP Studio legale associato

Dal 1° luglio 2020, quella che è oggi una facoltà diventa un obbligo: i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS memorizzano e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA esclusivamente mediante l'invio dei corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitaria. Lo scopo è razionalizzare, rispettivamente per gli esercenti che effettuano prestazioni sanitarie e per l'Amministrazione finanziaria, l'invio e l'acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati necessari per la dichiarazione precompilata, ai dati dei corrispettivi giornalieri e a quelli necessari per partecipare alla lotteria degli scontrini. In tal modo, gli esercenti potranno inviare tutti i dati richiesti con un'unica operazione effettuata tramite il registratore telematico.

Il **decreto fiscale 2020** (art. 15, D.L. n. 124/2019) collegato alla legge di Bilancio ha apportato importanti novità in tema di obblighi contabili per quei soggetti che trasmettono i dati al **sistema TS (tessera sanitaria)**.

In primo luogo, è stata **estesa sino al 2020** la disciplina transitoria che **esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica** i soggetti che inviano i dati al sistema TS (ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata) nonché i contribuenti che, pur non tenuti all'invio dei dati al sistema in oggetto, emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie, effettuate nei confronti di persone fisiche.

A decorrere **dall'1° luglio 2020**, inoltre, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS adempiono all'obbligo di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei **corrispettivi** esclusivamente mediante l'invio dei dati giornalieri al Sistema TS, utilizzando strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, ossia i registratori telematici.

Esonero dall'invio dell'e-fattura per chi trasmette i dati al sistema TS

Con riferimento all'esonero, per il periodo d'imposta 2019, dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, l'art. 10-bis del D.L. 119/2018 prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, **farmacie** pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri) non possano emettere fatture elettroniche per l'erogazione delle loro prestazioni, giacché - in base al disposto dell'art.

2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 - per le ridette prestazioni è già prevista la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nel rispetto delle disposizioni sulla **protezione dei dati personali**.

A riguardo, si osserva, inoltre, che l'art. 9-bis, D.L. n. 135/2018 amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, con riferimento al periodo d'imposta 2019, estendendolo, in relazione alle fatture riguardanti le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche agli operatori che non sono tenuti all'invio dei dati al sistema TS ai fini dell'elaborazione della **dichiarazione dei redditi precompilata** (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, podologi, fisioterapisti, logopedisti).

Nella circolare n. 14/E del 2019, in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico senza utilizzare il sistema di interscambio come canale di invio, e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.

Le modifiche del decreto fiscale 2020

L'art. 15 estende al **periodo d'imposta 2020** l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa precedentemente illustrata per il periodo d'imposta 2019, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

In particolare, il comma 1 dell'art. 15 estende al 2020 la disciplina transitoria che esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che inviano i dati al Sistema TS (ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata) nonché i soggetti che, pur non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Memorizzazione elettronica e trasmissione

telematica solo con l'invio dei dati al Sistema TS

Il comma 2 dell'art. 15, inoltre, modifica il contenuto dell'art. 2, comma 6-*quater*, D.Lgs. n. 127/2015, in tema di trasmissione telematica delle operazioni IVA. Mediante la novella in esame, a decorrere dal 1° luglio 2020, è stata tramutata in obbligo l'attuale facoltà, data ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, di poter assolvere alla procedura di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle

Entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA (obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del d.p.r. 633 del 1972) mediante l'invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

La norma specifica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza di quanto comunicato.

La finalità della norma sembrerebbe quella di **razionalizzare** per gli esercenti che effettuano prestazioni sanitarie e per l'Amministrazione finanziaria, rispettivamente, l'invio e l'acquisizione dei flussi informativi relativi ai **dati necessari** per la **dichiarazione precompilata**, ai dati dei corrispettivi giornalieri e a quelli necessari per partecipare alla lotteria nazionale degli scontrini.

In tal modo, gli esercenti potranno inviare tutti i dati richiesti con un'unica operazione effettuata tramite il registratore telematico.

Fisco

Scambio di informazioni

Svizzera: dal 2021 assistenza amministrativa “rafforzata” in materia fiscale

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Via libera alla revisione parziale della legge elvetica sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali proposto dal Consiglio federale. Le modifiche toccano gli obblighi vigenti di adeguata verifica a carico di banche e istituti finanziari svizzeri. Viene, inoltre, adeguato l'obbligo rafforzato, per gli istituti finanziari della Confederazione tenuti alla comunicazione, di conservare i documenti. L'Amministrazione federale delle contribuzioni è, inoltre, autorizzata a sospendere lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, se questo Stato non soddisfa i requisiti OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

Il **Consiglio federale svizzero** ha dato il via libera definitivo alla modifica della **LSAI** - legge sullo **scambio automatico di informazioni**. Il progetto, la cui **entrata in vigore** è prevista per il **2021**, si pone come finalità principale il recepimento e la conseguente attuazione delle raccomandazioni emanate dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali e indirizzate in particolare alla Confederazione. La rilevanza delle osservazioni e/o raccomandazioni espresse dal Forum globale deriva dal fatto che, dal 1° gennaio 2017, anche la Svizzera attua lo **standard globale per lo scambio automatico di informazioni**. Rivestendo quindi il ruolo di Paese-partner, vale anche per Berna la verifica pressoché continua esercitata dal Forum globale, mediante valutazioni tra pari (“**peer reviews**”), il cui scopo è quello di monitorare il **recepimento effettivo** dello standard nel diritto interno degli Stati.

In particolare, per assicurare fin dall'inizio la corretta attuazione dello standard e creare pari condizioni a livello mondiale in materia di concorrenza, dal 2017 il Forum globale verifica soprattutto gli elementi centrali dello standard. Uno di questi è il pieno recepimento dello standard globale nel diritto interno dei singoli Stati.

È in questa cornice che il Forum globale, dopo aver verificato le basi giuridiche della **Svizzera** per lo scambio automatico di informazioni, ha emanato specifiche **raccomandazioni** in merito. Il Consiglio federale ha quindi indetto una procedura di consultazione che teneva conto di tali raccomandazioni. La consultazione si è conclusa a metà giugno 2019.

La maggior parte dei partecipanti hanno accolto favorevolmente le modifiche di legge proposte dal Consiglio federale, che riguardavano, ad esempio, l'abrogazione della disposizione derogatoria per le comunioni di proprietari per piani, un adeguamento dei vigenti obblighi di adeguata verifica, l'esposizione degli importi determinanti in dollari americani e l'introduzione di un

obbligo di conservazione dei documenti per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione.

Retromarcia su associazioni e fondazioni: fuori dallo scambio di informazioni

In realtà, non tutte le richieste del Forum sono state accolte. Infatti, dopo una prima convergenza, gli interpellati hanno invece espressamente **respinto** la proposta di abrogare le disposizioni derogatorie per le **associazioni** e le **fondazioni** così come per i loro conti. La motivazione di tale esclusione e/o conservazione al di fuori dai flussi interessati dallo scambio di informazioni, poggia sul fatto che il confronto sull'assoggettamento anche delle istituzioni di utilità pubblica allo scambio automatico di informazioni verrà riaperto a livello internazionale, rappresentando un tema su cui molti Paesi hanno obiettato o sollevato dubbi. Per tale ragione, il Consiglio federale ha quindi ritenuto di poter derubricare, perché prematura, l'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale in questo ambito. In sostanza, la Svizzera rinuncia pertanto ad abrogare queste disposizioni derogatorie, proprie del suo ordinamento interno, fin tanto che su di un piano internazionale più ampio si vada palesando un orientamento largamente condiviso.

Perché uno scambio “rafforzato”

A fine gennaio, con 17 voti contro 7, la Commissione che si occupa di temi fiscali, ha approvato, senza modifiche, il disegno di revisione parziale della legge sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali proposto dal Consiglio federale. Il disegno si prefigge di attuare le raccomandazioni rivolte alla Svizzera dal Forum globale. Prevede in particolare di abrogare la deroga per le comunioni di proprietari per piani e di **adeguare gli obblighi vigenti di verifica degli istituti finanziari svizzeri** tenuti alla comunicazione.

Infine, il disegno iscrive nella legge una norma che autorizza l'Amministrazione federale delle contribuzioni, equivalente dell'Agenzia delle Entrate italiana, a sospendere lo scambio automatico di informazioni

con uno Stato partner, se questo Stato non soddisfa i requisiti OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati. In pratica, la Commissione ha ritenuto che la revisione di legge proposta fosse soprattutto di natura tecnica e che l'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale avrebbe comunque consentito alla Svizzera di ottenere un voto sufficiente in occasione della valutazione tra pari che avrà luogo quest'anno.

Riassumendo, tra le novità introdotte dal disegno di legge e che scatteranno dal 2021 vi sono: l'abrogazione della deroga per le comunioni di proprietari per piani, alcuni adeguamenti degli obblighi di adeguata verifica a carico di banche e istituti finanziari; l'indicazione degli importi esclusivamente in dollari

americani e l'obbligo rafforzato per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di conservare i documenti. Di fatto quest'obbligo esiste già, ma ora sarà sancito e chiarito esplicitamente. Inoltre, indipendentemente dalla verifica del Forum globale, il nuovo progetto ancorerà a livello di legge la pratica abituale dell'iscrizione dei trust documentati dai trustee («trustee-documented trust», TRT) e introdurrà una norma che autorizza l'autorità competente a sospendere lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, se questo Stato non soddisfa i requisiti dell'OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Coronavirus: le nuove scadenze fiscali

A causa dell'emergenza del coronavirus slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi, come le banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali, gli amministratori di condominio, le università, gli asili nido, i veterinari, e altri, devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 3 marzo 2020. Inoltre è stato prorogato al 5 maggio 2020 il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 3 marzo 2020 sulla proroga dei termini di alcune scadenze fiscali deve terminate dall'emergenza coronavirus.

Infatti, con l'emanazione del Dl n. 9/2020, intitolato misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale in ragione proprio dell'emergenza sanitaria.

La proroga è stata necessaria in virtù della straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da coronavirus, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del virus stesso ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.

In particolare slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi, come le banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali, gli amministratori di condominio, le università, gli asili nido, i veterinari, e altri, devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. In ogni caso rimane invariato il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria, che era previsto al 31 gennaio 2020. Inoltre è stato prorogato al 5 maggio 2020, in sostituzione della precedente data del 15 aprile, il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia.

Di conseguenza, è posticipato dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l'invio del 730 precompilato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 03/03/2020

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Imposta di registro in misura fissa per i trust

Poiché l'imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, per la sua applicazione in misura proporzionale in caso di trust è necessario che sin dall'istituzione di quest'ultimo si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni o diritti dal trustee al beneficiario. In caso contrario l'atto va assoggettato alla sola imposta di registro in misura fissa. Questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5766 depositata il 3 marzo 2020.

Due Srl conferivano ad altrettanti trust il proprio intero patrimonio al fine di realizzare la liquidazione dell'attivo nell'interesse di creditori e soci. Successivamente veniva sciolto il vincolo di destinazione creato con la costituzione di uno dei predetti trust ed i beni riconferiti al patrimonio della società disponente. Per i tre atti suindicati le imposte ipotecaria e catastale venivano liquidate in misura fissa. Con altrettanti distinti atti di rettifica e liquidazione l'Ufficio ricalcolava dette imposte in misura proporzionale, chiedendo la differenza alle contribuenti. Gli atti impositivi venivano notificati anche al notaio rogante (sempre lo stesso in tutti e tre i casi), quale coobbligato in solido, il quale li impugnava ritenendo corretto il proprio operato. I giudici di merito confermavano entrambi l'illegittimità della pretesa erariale. L'Ufficio proponeva quindi ricorso per Cassazione, ribadendo che gli atti in questione dovevano essere tassati, ai fini del registro, in misura proporzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5766 depositata il 3 marzo 2020, ha rigettato il ricorso dell'Ufficio. Preliminarmente i giudici hanno dato atto dell'esistenza di un orientamento di legittimità (risalente al 2015) favorevole all'Agenzia, che però risultava datato e superato da quello che ormai poteva dirsi consolidato, che portava a conclusioni opposte. Ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria, per il rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), è necessario che si

realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza attraverso una stabile attribuzione patrimoniale. Quest'ultima nel trust è invece meramente strumentale: non sussiste infatti un "trasferimento imponibile" nemmeno al momento della dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, atteso che si tratta comunque di un atto meramente attuativo degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. L'atto che invece è oggetto di tassazione, perché vi è effettivo trasferimento di ricchezza, è solo quello successivo ed eventuale di attribuzione finale del bene al beneficiario. In sintesi la costituzione del trust e la sua dotazione patrimoniale sono atti fiscalmente neutri. In ogni caso, ha poi precisato la Suprema Corte, è necessario verificare se sin dall'istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario: solo in tale ipotesi, infatti, l'atto è soggetto a tassazione in misura proporzionale, ma non era questo il caso di specie. Il mutamento di orientamento giurisprudenziale è stato motivo di compensazione delle spese di lite tra le parti nonostante il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Impresa di ripristino e locazione dell'immobile: quando può optare per il regime di imponibilità

Nell'ambito della locazione dell'immobile a potenziali conduttori che assumano la gestione dell'attività di "R&B", Società che svolge l'attività di gestione immobiliare può optare per il regime di imponibilità IVA a condizione che rivesta la qualifica di "impresa di ripristino". Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 84 del 3 marzo 2020, con cui ha chiarito che le "imprese di ripristino" sono quelle che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi, volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Con la risposta a interpello n. 84 del 3 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **impresa di ripristino** e opzione regime di imponibilità IVA.

La Direttiva IVA prevede un regime di **esenzione da IVA** per l'affitto e la locazione di beni immobili, dalle

quali sono escluse le operazioni come le prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe.

Si riconosce agli Stati membri la possibilità di stabilire ulteriori esclusioni dall'ambito di applicazione dell'esenzione.

Tale regime è stato trasfuso nel Decreto IVA che dispone in merito alle **locazioni degli immobili** che sono soggette a un naturale regime di esenzione al quale possono derogare, previa opzione del locatore nel contratto di locazione, solo alcune imprese, tra cui le imprese che hanno ripristinato gli immobili abitativi oggetto di locazione a libero mercato.

Nessuna deroga è invece prevista per le **immobiliari di gestione** o le imprese di altra natura che devono pertanto considerare i canoni a libero mercato esenti da IVA.

Se il Contribuente ha locato l'immobile nell'esercizio dell'attività di **Room & Breakfast**, l'operazione non può essere **esentata da IVA** se rientrante, in base alla normativa di settore di ciascuno Stato membro, tra le prestazioni di alloggio effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe.

Pertanto se l'attività esercitata dalla Società è qualificabile, in base alla normativa italiana di settore, ad uso turistico - alberghiero, le prestazioni rese dalla stessa sono soggette ad IVA con **aliquota del 10 per cento**.

Diversa è l'ipotesi in cui il contribuente loca l'intero immobile accatastato A3 a potenziali conduttori che assumano la gestione **dell'attività di "R&B"**, ritornando così a svolgere l'attività di gestione immobiliare. In questo caso, la Società può optare per il regime di imponibilità IVA a condizione che rivesta la qualifica di "impresa di ripristino".

Le **"imprese di ripristino"** sono quelle che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi, volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente.

Gli **interventi di demolizione** e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio

preesistente.

Quindi se le opere fatte eseguire dalla Società sugli immobili di sua proprietà dovessero effettivamente rientrare tra quelli previsti dalla Legge, il contribuente può scegliere di assoggettare ad IVA, in luogo dell'esenzione, la **locazione dell'immobile**, previa opzione da inserire nel relativo contratto. In assenza di detta opzione, la locazione rientrerà nel naturale regime di esenzione da IVA.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/03/2020, n. 84

Lavoro e Previdenza

Trattamento dei dati personali

Coronavirus e privacy dei lavoratori. Cosa deve fare il datore di lavoro

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Anche a tempi del Coronavirus i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni competenti. Questa è l'indicazione del Garante della privacy in merito alle segnalazioni pervenute sulla possibile raccolta di autocertificazioni dei dipendenti sul proprio stato di salute. Solo le autorità pubbliche preposte ex lege ad affrontare l'emergenza sanitaria possono trattare i dati personali dei soggetti nei limiti delle disposizioni emergenziali. Dall'analisi del DPCM del 1° marzo 2020 emerge però un'anomalia. Si prevede, infatti, che in caso si debba certificare, ai fini INPS, l'assenza dal lavoro, sia consentito il rilascio di una dichiarazione indirizzata anche al datore di lavoro in cui si dichiara che il lavoratore è stato posto in quarantena. Una violazione della privacy?

Alla luce di numerosi quesiti ricevuti da parte di soggetti pubblici e privati, recanti molteplici richieste in ordine alla possibilità di trattamento di dati sanitari dell'utenza e dei dipendenti nel corso dell'emergenza epidemiologica da **Coronavirus - COVID-19**, il 2 marzo scorso il Garante per il trattamento dei dati personali ha emanato un comunicato stampa ad hoc, per rammentare a tutti i contenuti generali dei **vincoli posti dal GDPR** al trattamento dei dati personali (e, in particolare, di quelli sanitari) ed il fatto che l'attuale situazione di emergenza sanitaria debba essere gestita - anche sotto il profilo della tutela della privacy - nel pieno rispetto del GDPR e delle norme nazionali vigenti, ivi compresi i decreti legge, le ordinanze di protezione civile ed il DPCM adottato il 1° marzo scorso.

Quesiti posti al Garante privacy

Nel suo comunicato, il Garante dà conto della ricezione di quesiti in ordine a:

- la possibilità di raccogliere, all'atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, all'asserito fine di approntare misure di prevenzione dal contagio;
- la possibilità, per **datori di lavoro pubblici e privati**, di acquisire una "**autodichiarazione**" da parte dei dipendenti in ordine all'assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.

I chiarimenti

Con il suo comunicato, il Garante rammenta, preliminarmente, che la normativa d'urgenza adottata nelle ultime settimane, fino al DPCM di domenica scorsa, prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle **zone a rischio epidemiologico**, nonché nei comuni esplicitamente individuati, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale di appartenenza

(o del luogo di attuale domicilio), anche per il tramite del medico di base o del pediatra (per i minori), che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l'isolamento fiduciario. Il tutto, nel pieno ed esclusivo rispetto delle analitiche disposizioni dettate, da ultimo, dal DPCM del 1° marzo 2020.

Ne consegue che (con precisazione che non sarebbe sembrata necessaria, ma che a quanto pare andava fornita) a causa del clima di paura che si sta ingiustamente diffondendo, il Garante rammenta che la **finalità di prevenzione** dalla diffusione del Coronavirus "deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato."

E, allo stesso modo, il Garante ribadisce che l'accertamento e la **raccolta di informazioni** (ossia, nei fatti, di "categorie particolari, di dati personali soggetti a tutela rafforzata, come quelli sanitari) relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli **operatori sanitari** e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate. E, aggiungiamo noi, esclusivamente a loro.

Ruolo e compiti del datore di lavoro e dei lavoratori

Ma quali sono, allora, le azioni che il datore di lavoro ed i lavoratori possono (anzi, debbono) porre in essere, per contribuire a fronteggiare l'epidemia o, meglio, a combattere la diffusione del contagio?

In una battuta, la risposta è semplice: rispettare la normativa vigente. Sia quella ordinaria recante le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in collaborazione con il "medico competente"), sia quella introdotta con la decretazione d'urgenza e con le ordinanze di protezione civile. Senza trascurare e, anzi, rispettando, al contempo, la normativa in materia

di tutela dei dati personali dettata dal GDPR e dalla normativa nazionale in materia. Da un lato comportandosi da **“Titolare del trattamento avveduto”** e, d’altro canto, rispettando il principio fondamentale di **“minimizzazione”** del trattamento dei dati.

Quindi, il Garante, sobriamente, chiarisce che i datori di lavoro devono **“astenersi dal raccogliere”**, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”. E, al riguardo, va chiarito che in caso contrario, il **trattamento illecito di dati “sensibili”** comporta per il titolare pesanti conseguenze sanzionatorie, se del caso anche di natura penale.

In tale quadro, in capo al datore di lavoro permangono anche gli **“ordinari”** compiti relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio **“biologico”** derivante dal COVID19 per la salute sul posto di lavoro e tutti gli altri adempimenti connessi alla **sorveglianza sanitaria sui lavoratori**, attraverso l’operato del medico competente (se del caso, valutando la sottoposizione a visita straordinaria dei lavoratori più esposti).

Quanto ai lavoratori, il Garante rammenta il loro obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. E, aggiungiamo noi, di segnalare eventuali ipotesi di contrazione del virus alle autorità sanitarie competenti che attiveranno i protocolli del caso e, peraltro, comunicheranno anche all’INPS quanto necessario al fine di gestire l’assenza dal lavoro, come previsto dal DPCM 1° marzo 2020.

Tale ultimo decreto prevede all’art. 3, comma 2, che:

- accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore sanitario pubblico informi il medico di base da cui il lavoratore è assistito anche ai fini, dell’eventuale certificazione ai fini INPS;
- in caso di necessità di **certificazione ai fini INPS** per l’**assenza dal lavoro**, si procede a rilasciare una

dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e medico di base in cui si dichiara che - per motivi di sanità pubblica - il lavoratore è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine della stessa.

N.B. Non può non rilevarsi, in proposito, come - vista l’evidenza dell’epidemia in corso - tale ultima comunicazione sia difforme da quelle abitualmente inviate ai datori di lavoro, nella misura in cui - con una **“forzatura”** del principio del GDPR di **“minimizzazione dei dati”** - vengono fornite anche al datore di lavoro **informazioni specifiche sulle condizioni sanitarie del dipendente** (e non solamente la prognosi, come d’uso).

Il Garante segnala anche, quanto al **pubblico impiego**, che il Ministro per la pubblica amministrazione ha fornito indicazioni operative circa l’obbligo per chi opera **“a vario titolo”** presso la P.A. (quindi non solo i dipendenti, ma anche collaboratori o fornitori, ad esempio) di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio.

Nel caso in cui, nel corso dell’ordinaria prestazione lavorativa, il dipendente - magari perchè assegnato a mansioni di contatto con il pubblico - venga in relazione con un caso sospetto di COVID19, dovrà segnalare immediatamente la circostanza, anche tramite il datore di lavoro, ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Quanto sopra, fermo restando il rispetto delle misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare deve attenersi, per assicurare l’accesso a tutti i locali aperti al pubblico, nel puntuale rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.

Conclusioni

In conclusione, dando il suo contributo tecnico nell’ambito delle proprie competenze, il Garante invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti, senza effettuare **iniziative autonome** che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e dipendenti.

Lavoro e Previdenza

Attenzione alle sanzioni

Ritenute fiscali negli appalti: le “difficili” verifiche del committente

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Uno dei punti focali della nuova disciplina delle ritenute fiscali negli appalti è rappresentato dai controlli che il committente deve effettuare sulle deleghe fiscali inviate nella filiera delle imprese appaltatrici. Le questioni da affrontare non appaiono semplici, atteso che la norma richiede un impegno di verifica diretto e puntuale e che, in caso di inottemperanza, il committente sarà gravato da una sanzione uguale a quella irrogata all'impresa della filiera che non ha fatto versamenti regolari o che non li ha versati puntualmente alla scadenza, senza la possibilità di alcuna compensazione fiscale o contributiva. Cosa deve verificare il committente quasi “arruolato coattivamente nei ruoli dell'Agenzia”?

Il versamento delle **ritenute fiscali** ed i controlli da parte del committente nei **contratti di appalto** rappresentano il punto “focale” della nuova disposizione del **decreto fiscale 2020** (art. 4 del D.L. n. 124/2019). I ritardi nella emanazione della circolare ed i dubbi che hanno, da subito, investito gli “addetti ai lavori” sono stati, ora, in parte chiariti dalla circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto nella parte in cui si afferma che l'esclusione di qualsiasi compensazione non riguarda quelle somme che il contribuente ha anticipato per conto dello Stato come, ad esempio, il credito di imposta per il “**Bonus Renzi**”.

Particolarmente complesso, anche per i possibili effetti sanzionatori, appare il **controllo del committente** per il quale i dati che le imprese della filiera trasmetteranno con le copie delle deleghe di versamento IRPEF potrebbero non essere sufficienti: ci si riferisce, ad esempio, al reddito complessivo o al numero dei **familiari a carico** che non risultano citati nella documentazione che va trasmessa.

L'**apparato sanzionatorio** si presenta abbastanza pesante essendo il committente, sostanzialmente, destinatario delle stesse sanzioni che gravano sull'appaltatore o sul subappaltatore o affidatario inadempiente. La circolare precisa che le sanzioni hanno una **natura amministrativa e non tributaria** con la conseguenza che trovano applicazione i principi della legge n. 689/1981.

Versamento delle ritenute fiscali

A partire dal 17 febbraio 2020 il versamento delle ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori impiegati direttamente nella esecuzione dei servizi e delle opere commissionate (laddove si registrino tutti i presupposti di applicabilità) cambia radicalmente: a quella data sono state versate le ritenute relative al mese di gennaio. In ogni caso, regola che vale per sempre, laddove si sia in presenza di pagamenti “sfasati” per

attività svolta nel mese precedente ma pagata nel mese successivo (esempio, attività di febbraio pagata a marzo), l'obbligo scatterà nel mese successivo (nell'esempio fatto scatterà il 16 aprile), come chiarito espressamente nella circolare n. 1/E.

Va utilizzato, infatti, **un F24 per ogni committente** e, secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, in presenza di più appalti, le ritenute vanno effettuate in proporzione considerando anche, ad esempio, le assenze dovute a ferie, permessi o malattia, nonché le addizionali IRPEF comunali e regionali. Conseguentemente, se un lavoratore risulta in parte utilizzato nell'appalto e in parte presso la sede del proprio datore di lavoro occorrerà intestare con il codice di riferimento al committente unicamente la quota proporzionale, secondo le indicazioni fornite con la risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019. Nel riproporzionamento vanno escluse le **retribuzioni arretrate** ed il **TFR**. La quota ove non si applica la nuova normativa (perché di stretta pertinenza dell'appaltatore in quanto i lavoratori hanno prestato la propria attività unicamente in favore del proprio datore) va versata dallo stesso attraverso un separato modello F24 ove, ovviamente, non si fa riferimento ad alcun committente. Il divieto di compensazione non si applica alle somme che il contribuente ha anticipato per conto dello Stato come, ad esempio, il credito d'imposta del c.d. “bonus Renzi” o le eccedenze di IRPEF versate, per errore, al fisco.

Le **copie delle deleghe** di versamento, da inviare al committente (preferibilmente via PEC) entro i 5 giorni successivi al versamento, riguardano tutti i **lavoratori impiegati** direttamente nell'opera o nel servizio commissionato a prescindere che gli stessi siano stati impiegati con un rapporto di natura subordinata od autonoma come, ad esempio, una collaborazione. Ovviamente, ciò prescinde dal fatto che, magari, successivamente, controlli da parte degli organi ispettivi

possano contestare la genuinità di alcune tipologie contrattuali. Le deleghe vano accompagnate da altri elementi, necessari per i controlli del committente: elenco nominativo dei soggetti che hanno operato direttamente nella esecuzione dell'opera o del servizio, codici fiscali, numero delle giornate o delle ore lavorate, ammontare delle retribuzioni o dei compensi (per gli autonomi) corrisposti, dettaglio delle ritenute di natura fiscale.

Controlli del committente

Il committente deve effettuare una serie di controlli relativi alle deleghe fiscali e per tale motivo il Legislatore ha imposto alle **imprese della filiera** coinvolte la trasmissione di una serie di dati

Le questioni da affrontare non appaiono molto semplici, atteso che la norma richiede un impegno di verifica diretto e puntuale e non pare assolutamente ammissibile un semplice comportamento burocratico che si limiti alla sola ricezione delle deleghe di versamento. Dico questo perché, in caso di inottemperanza, lo stesso sarà gravato di una **sanzione uguale a quella irrogata alla impresa della filiera** che non ha fatto versamenti regolari o che non li ha versati puntualmente alla scadenza, senza la possibilità di alcuna compensazione fiscale o contributiva.

Le domande che mi pongo sono queste:

1. Il committente è in possesso di tutti gli **elementi per la valutazione**?
2. Sono sufficienti quelli che richiama espressamente il Legislatore come gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati, il codice fiscale, il dettaglio delle ore lavorate e l'ammontare delle retribuzioni corrisposte collegate alle loro prestazioni ed il dettaglio delle ritenute fiscali?

La risposta che, indirettamente, si correla anche alle responsabilità economiche nei confronti dei lavoratori (senza possibilità di escussione) entro i due anni dalla cessazione dell'appalto, e contributive, in maniera solidale (qui la prescrizione è quinquennale come, di recente, ricordato dall'INL), in forza dell'art. 29 del D.L.vo n. 276/2003, è che, non tutti gli elementi sono a sua disposizione. Ovviamente, in presenza di un contratto applicato non particolarmente rappresentativo, o del riconoscimento di "una indennità di trasferta" erogata per sfuggire agli oneri fiscali e contributivi ha, forse, i mezzi per intervenire sull'appaltatore per i prossimi versamenti, ma su altre informazioni come il **reddito complessivo** o i **familiari a carico**, che sono necessari nella elaborazione dei cedolini, non credo che il committente sia in grado di saperne più di tanto. Proprio con riferimento alle casistiche correlate ad un uso improprio dell'istituto della "**trasferta**" la nota

dell'Agenzia delle Entrate ricorda al committente che deve chiederne le motivazioni agli affidatari e che questi sono tenuti a fornire le loro spiegazioni. Sul punto la circolare afferma che il committente deve verificare che la **retribuzione oraria** non sia manifestamente incongrua con una valutazione in base alla quale lo stesso deve verificare la correttezza dell'ammontare delle retribuzioni in rapporto al CCNL. Questa valutazione, sebbene supportata da una percentuale empirica prevista dall'Agenzia delle Entrate (che esaminerà tra un attimo) pone problemi di applicazione del contratto collettivo in settori ove ce ne sono a "bizzeffe" (al CNEL sono depositati oltre 850 CCNL, molti dei quali di dubbia o scarsa rappresentatività).

Come dicevo, l'Agenzia delle Entrate ritiene di affermare che le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorquando siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali (ad esempio a fronte retribuzioni imponibili per 20.000 euro, si ritiene congruo un versamento di imposte superiore a 3.000 euro).

Il committente, al di là dei dati che le imprese della filiera sono obbligate a trasmettere mensilmente, deve, a mio avviso, essere in grado di conoscere i giorni o le ore di effettiva presenza nella sede: di qui la necessità di dotarsi di un **sistema di rilevazione** che, però, potrebbe confliggere con alcuni aspetti lavoristici.

Il committente (sostanzialmente, "arruolato coattivamente nei ruoli dell'Agenzia") deve verificare, altresì, che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna compensazione con **crediti di natura fiscale** o **contributiva**, con la sola eccezione di quelli maturati per aver anticipato somme di denaro ai propri dipendenti per conto dello Stato (rimborsi corrisposti per assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione di rapporto, crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute).

La circolare n. 1/E, nella tabella 1, (pag. 26) riporta i **codici tributo** da indicare nel modello F24 per recuperare, in compensazione, i crediti maturati dai sostituti di imposta ove non sussiste il divieto di compensazione di cui parla l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 17-bis.

Qualora il committente accerti **incongruità nei versamenti** (od omissione) ed assenza di documentazione probante (deleghe di versamento e le altre informazioni previste) ha l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice: tale credito deve essere certo, liquido ed esigibile, con esclusione dei pagamenti già avvenuti a titolo di anticipo. La sospensione dei pagamenti dura fino a quando l'inadempimento viene sanato: la somma "vincolata"

è pari fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto o, in alternativa, pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Rispetto alle due ipotesi la circolare afferma che la **trattenuta del 20%** trova applicazione nel caso in cui non sia stata trasmessa la documentazione, mentre il caso di versamento non congruo potrà essere trattenuta una somma pari alla minore tra le due evidenziate dal Legislatore. All'impresa appaltatrice od affidataria viene esclusa ogni possibilità di azione esecutiva per il soddisfacimento del credito "sospeso" (perché così afferma l'art. 4 del D.L. n. 124/2019) mentre sul committente grava l'onere di relazionare l'Agenzia competente per territorio nei novanta giorni successivi al riscontro dell'inadempimento.

Una considerazione sul **blocco dei pagamenti** appare necessaria: la posizione del Legislatore è giusta, pur se una sospensione prolungata potrebbe generare, anche "a cascata" riflessi negativi sulla filiera in quanto una carenza di liquidità potrebbe portare a difficoltà nel pagamento delle retribuzioni del personale impiegato direttamente nelle opere e nei servizi e, al contempo, va anche considerato che una **richiesta di integrazione salariale ordinaria**, presentata da azienda che, potenzialmente, potrebbe farla, non avrebbe alcuna possibilità di essere accolta, essendo la "ratio" della stessa, strettamente correlata ad un inadempimento normativo del richiedente.

Sanzioni applicabili

I nuovi obblighi di controllo in capo al committente (inteso, dalla circolare, "in senso lato", in quanto tale qualifica, ricorrendo i presupposti, si ha anche all'interno della filiera tra appaltatore e subappaltatore), previsti ai commi 1 e 3 dell'art. 4, generano, in caso di inottemperanza, precise sanzioni, atteso che lo stesso è tenuto al versamento di una **somma pari alla sanzione che viene irrogata all'impresa appaltatrice**, subappaltatrice od affidataria per il mancato, inesatto o tardivo versamento, senza la possibilità di alcuna compensazione.

La sanzione nei confronti del committente presuppone che all'impresa, responsabile delle violazioni, siano state già comminate le relative sanzioni: essa, in ogni caso, non è dovuta se l'impresa della filiera si sia avvalsa del ravvedimento operoso ex art. 13 della legge n. 472/1997, prima della contestazione da parte degli organi deputati al controllo.

Il committente, ricorda la circolare, non è "chiamato in causa" per eventuali altre **violazioni tributarie** commesse dalla impresa della filiera e non espressamente richiamate.

Un passaggio importante della nota dell'Agenzia delle Entrate è, poi, quello che definisce la sanzione ex comma 4 dell'art. 17-bis, di **natura amministrativa** e non tributaria, perché non correlata alla violazione delle disposizioni sul rapporto fiscale, con la conseguenza che alla stessa si applicano i principi generali sull'illecito amministrativo contenuti nella legge n. 689/1981 (legalità, riserva di legge, irretroattività, divieto di estensione analogica, azione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa del trasgressore, distinzione dalla responsabilità solidale, ecc.). Applicazione della legge n. 689/1981 significa anche applicazione dell'art. 16 che consente il pagamento di una **sanzione ridotta** pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, qualora sia stabilito, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata e, se questa non vi è stata (e questo è il caso), dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nell'ultimo capoverso della lunga e complessa circolare, l'Agenzia delle Entrate, stabilisce una sorta di **sanatoria fino al 30 aprile 2020**: nel caso in cui l'appaltatore abbia correttamente effettuato i versamenti fiscali, senza utilizzare per ciascun committente le specifiche deleghe, non verrà contestata al committente alcuna violazione ex comma 4 dell'art. 17-bis, relativa al mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 3, a condizione che allo stesso sia stata fornita entro la data sopra indicata, tutta la documentazione richiesta dalla norma.

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Dipendenti studi professionali: istituito il Fondo di solidarietà

Le misure contenute nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali datato 27 dicembre 2019 prevedono l'istituzione presso l'INPS del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che avrà la funzione di erogare le prestazioni di sostegno al reddito ai dipendenti degli studi professionali. Prende così forma quanto stabilito nell'accordo stipulato il 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs).

Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha accolto favorevolmente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 27 dicembre 2019 del ministero del Lavoro che istituisce presso l'INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Si tratta di un nuovo strumento di protezione sociale volto a garantire l'occupazione negli studi professionali, gestendo le prestazioni di sostegno al reddito.

Il decreto rende operative le misure incluse nell'accordo stipulato il 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs) in attuazione del Jobs Act. L'obiettivo del Fondo di solidarietà è quello di garantire ai dipendenti del settore professionale, che occupano in media più di tre dipendenti, compresi anche gli apprendisti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

«Con grande senso di responsabilità, ci attiveremo immediatamente per mettere in moto il Fondo che si rivolge a tutte le professioni dell'area sanitaria, giuridica, economica e tecnica e a tutti i lavoratori che non sono coperti dal Fondo di integrazione salariale: un bacino di oltre 35.500 studi e aziende collegate che occupano circa 307 mila lavoratori», aggiunge il presidente di Confprofessioni. «Oltre al finanziamento dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati a riduzione di orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa, il Fondo dovrà operare in stretta sinergia con gli enti bilaterali del settore per coniugare efficacemente politiche attive e politiche passive del lavoro e proporre percorsi di riqualificazione».

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Riduzione contributiva tariffa INAIL: aggiornati gli indici medi di gravità

È stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, datato 7 febbraio 2020, concernente la riduzione nella misura del 15,29 % per l'anno 2020, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La riduzione contributiva si applica a tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, con esclusione di quelli già sottoposti a revisione tariffaria per i quali la predetta riduzione è inglobata nella revisione tariffaria medesima. Stabiliti anche gli Indici di Gravità Medi, da applicare nel triennio 2020-2022, nelle more del completamento della revisione tariffaria.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui si dispone la riduzione nella misura del 15,29 % per l'anno 2020, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La riduzione contributiva si applica a tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, con esclusione di quelli già sottoposti a revisione tariffaria per i quali la predetta riduzione è inglobata nella revisione tariffaria medesima. Stabiliti anche gli Indici di Gravità Medi, da applicare nel triennio 2020-2022, nelle more del completamento della revisione tariffaria.

Elementi specifici

L'elaborazione viene effettuata dall'INAIL per lavorazione ovvero per singola voce di tariffa. Nel caso di posizione ponderata, ovvero più lavorazioni che esprimono un unico tasso medio ponderato, l'elaborazione viene effettuata unitariamente.

Gli elementi riferiti al datore di lavoro, per lavorazione, sono:

- Le retribuzioni
- Il costo per gli infortuni e le malattie professionali imputato alla lavorazione
- La riserva sinistri (pari ad una percentuale del premio relativo alla lavorazione per la quale viene elaborato il tasso)
- Il numero lavoratori anno (che non rappresenta le persone fisiche assicurate ma è un dato statistico dedotto

dalle retribuzioni).

Elementi generali

Gli elementi di ordine generale, imputati pro quota attraverso delle percentuali, sono

- La ripartizione delle spese generali di funzionamento dell'INAIL
- La ripartizione degli oneri di rivalutazione delle rendite esistenti
- La ripartizione degli oneri di rendita non imputabili ad una lavorazione esistente
- La ripartizione degli oneri sostenuti per le conseguenze degli infortuni "in itinere" che, per loro natura, non possono essere imputati ad alcuna lavorazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 07/02/2020

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Smartworking: dai Consulenti del lavoro istruzioni operative sul modello semplificato

Con l'approfondimento del 2 marzo 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la semplificazione dell'istituto del lavoro agile operata dal legislatore per fronteggiare le conseguenze del fenomeno epidemiologico determinato dal virus COVID-19 sul mondo produttivo. La misura del lavoro agile semplificato all'intero territorio nazionale è stata infatti estesa a tutto il territorio nazionale. Nel documento si analizzano le nuove modalità applicative del lavoro agile e si introduce un modello di autocertificazione informativa.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento dedicato alla gestione delle assenze dal lavoro, anche tramite il ricorso allo smartworking, alla luce delle misure adottate dalle autorità nell'ambito delle aree considerate a rischio epidemiologico.

Impossibilità della prestazione lavorativa

Con riferimento ai lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa del divieto di accesso in determinate zone o subire un divieto di uscita da quella in cui ci si trova per fatti non imputabili al lavoratore né al datore di lavoro, va tenuto presente che il rilievo dell'interesse immediatamente tutelato dai provvedimenti d'urgenza è tale da consentire la

compressione di ogni altro diritto.

La gestione della fattispecie corrente implica, a parere dei Consulenti del Lavoro, l'assoluta necessità di promuovere il lavoro agile, quale soluzione organizzativa di immediata applicazione, e la promozione di strumenti di sostegno al reddito straordinari.

Tipologie di quarantena

In queste ipotesi la situazione è piuttosto chiara e c'è ben poco da aggiungere a livello normativo.

Il lavoratore soggetto a "quarantena con sorveglianza attiva", come dalla lettera h) dell'art. 1 del D.L. n. 6/2020, è da considerarsi sottoposto a un trattamento sanitario e perciò la sua assenza è assumibile secondo la disciplina della malattia. Sarà, dunque, lui stesso ad aver cura di trasmettere il relativo certificato medico attestante il suo status. Identiche considerazioni possono riferirsi rispetto alla quarantena c.d. "volontaria", quando giustificata da esigenze riconducibili alla lettera i) del D.L.

Nessuna giustificazione invece, può essere riconosciuta al lavoratore assente semplicemente perché "timoroso" del contagio, senza che ricorra alcuno dei presupposti clinici-normativi. In questi casi egli potrà richiedere, al più, permessi o ferie, che potranno essergli concessi o negati, nell'ambito della esecuzione in buona fede del rapporto di lavoro, ma per i motivi generici previsti per questi istituti, senza che possa rilevare il suddetto suo mero "timore" che, di per sé, lo farebbe invece considerare assente ingiustificato, con ogni conseguenza, soprattutto dal punto di vista disciplinare.

Il lavoro agile

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che prevede un'alternanza della prestazione lavorativa, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, con una sostanziale indifferenza del legislatore per l'individuazione di questi ulteriori luoghi dove il lavoratore "agile" potrà decidere di lavorare, senza una postazione fissa predeterminata, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, così per come fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La possibilità di realizzare lo smart working è subordinata all'accordo delle parti, da formalizzare necessariamente per iscritto, "ai fini della regolarità amministrativa e della prova" e della disciplina dei "tempi di riposo del lavoratore nonché delle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro".

Il regime derogatorio previsto dall'art. 2 del DPCM del 25 febbraio 2020 è applicabile per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da questi territori.

In modo estensivo, l'art. 4 c. 1 del DPCM 01.03.2020 ha definitivamente disambiguato la delimitazione dei territori coinvolti, allargando all'intero territorio nazionale la possibilità di utilizzo del lavoro agile in assenza di accordo fra le parti.

La modalità di lavoro agile può dunque essere applicata, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti fino alla fine di luglio 2020.

Il lavoro agile, nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale, si applica provvisoriamente anche in assenza di accordo scritto: a partire dal mese di agosto il datore di lavoro che volesse proseguire nell'utilizzo della modalità di lavoro agile dovrà perfezionare anche il requisito della stipula di un accordo scritto.

Modalità applicative

Il Ministero del Lavoro ha disposto che il datore di lavoro può depositare, in luogo dell'accordo, un'autocertificazione che attesti come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un lavoratore appartenente ad una delle aree localizzate come a rischio contagio. Nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo" sarà poi inserita la data di inizio della prestazione di lavoro agile. Tuttavia, sottolineano i Consulenti del lavoro, il portale ministeriale continua a richiedere obbligatoriamente tutte le informazioni di compilazione (anagrafica dipendente, PAT Inail, voce di tariffa applicata, tipologia di rapporto di lavoro, data di inizio ed eventuale fine del lavoro agile): sarebbe opportuno predisporre una comunicazione più stringata e soprattutto che consenta un caricamento massivo attraverso upload di file, analogamente alle procedure di comunicazione obbligatoria all'assunzione.

La autocertificazione attesta gli elementi essenziali del rapporto di lavoro agile. E' inoltre opportuno fornire al lavoratore in lavoro agile, seppur in difetto dell'accordo scritto, l'informativa in materia di sicurezza che specifichi i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro autonomamente prodotta dal datore di lavoro nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e in attesa dei modelli che saranno messi a disposizione dall'Inail sul proprio portale telematico.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 02/03/2020

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Certificazione Unica INPS: tutti i modi in cui è possibile ottenerla dall'INPS

Sono pronte le Certificazioni Unica prodotte dall'INPS con riferimento alle prestazioni erogate nel periodo d'imposta 2019. In linea generale la certificazione può essere prelevata dal portale dell'Istituto attraverso il servizio online dedicato. Tuttavia, per agevolare la predisposizione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti residenti all'estero o dei pensionati che hanno più di 80 anni di età, l'Istituto ha predisposto ulteriori canali di rilascio della CU.

L'INPS ha ufficializzato, in data 3 marzo 2020, la disponibilità della Certificazione Unica (CU) 2020, relativa ai redditi percepiti nel 2019, per i soggetti nei confronti dei quali l'Istituto funge da sostituto di imposta. Il modello CU, necessario utile alla presentazione della dichiarazione dei redditi, può essere prelevato dal portale INPS accedendo con le proprie credenziali (CIE, SPID o codice fiscale e PIN o CNS) al servizio online dedicato.

I pensionati possono utilizzare anche il servizio Cedolino della pensione. Le certificazioni relative agli anni precedenti possono essere consultate e scaricate, invece, tramite il servizio Fascicolo previdenziale del cittadino.

Modalità di prelievo telematico

In alternativa, la Certificazione Unica si può ottenere tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. La certificazione sarà spedita al domicilio del richiedente;
- strutture territoriali dell'INPS direttamente allo sportello o tramite le postazioni self-service;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- posta elettronica certificata (PEC) con la richiesta che va trasmessa all'indirizzo richiestacertificazioneu-nica@postacert.inps.gov.it completa di copia del documento di identità del richiedente. La Certificazione Unica sarà inviata alla casella PEC utilizzata per la richiesta;
- comuni e altre pubbliche amministrazioni che hanno

sottoscritto un protocollo con l'INPS per l'attivazione di un punto cliente di servizio.

Cittadini over 80 o residenti all'estero

I cittadini di età superiore a 80 anni che siano titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, possono utilizzare il servizio "Sportello Mobile", che prevede l'invio di un'apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente, per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio.

I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale, telefonando allo (+39) 06 59058000 o allo (+39) 06 59053132, dalle 8 alle 19 (ora italiana).

La Certificazione Unica può essere richiesta anche:

- da persona delegata in possesso delle copie dei documenti di riconoscimento dell'interessato;
- dagli eredi del titolare deceduto, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia del proprio documento di riconoscimento.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Modulo INL

Irregolarità rapporto di lavoro: la denuncia si presenta online

A partire dal 2 marzo 2020, i lavoratori che intendono denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro violazioni degli obblighi contrattuali o che ritengano opportuno tutelare il proprio rapporto di lavoro, possono presentare la relativa denuncia con modalità telematiche direttamente da casa. Una nuova misura realizzata per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus, per agevolare i lavoratori che sono stati recentemente impossibilitati a recarsi fisicamente presso l'ITL competente.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile, nella sezione modulistica del proprio portale istituzionale, il Modulo INL 31 - Richiesta di intervento ispettivo, che può essere utilizzato dal lavoratore per richiedere la regolarizzazione del rapporto di lavoro, delle spettanze economiche o segnalare altre irregolarità quali ad esempio orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza.

A partire dal 2 marzo, la denuncia può dunque essere inviata all'INL direttamente da casa per via telematica.

Richiesta di intervento ispettivo

La richiesta di intervento ispettivo è una denuncia volta a tutelare la posizione lavorativa sia sotto il profilo contrattuale che con riferimento agli aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro. La denuncia deve essere il più dettagliata possibile, indicando eventuali prove testimoniali e documentali dei fatti oggetto di segnalazione e deve essere nominativa: non si darà seguito ad eventuali denunce anonime presentate a mezzo posta, email, fax o telefono.

Va ricordato altresì che la presentazione agli uffici di una richiesta di intervento, in assenza di fatti che integrino un reato penale, non comporta per l'amministrazione l'obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva.

Compilazione del modello

Oltre ad indicare i propri dati anagrafici completi nel modello, il lavoratore denunciante dovrà allegare il documento di identità.

E' inoltre necessario identificare il datore di lavoro denunciato e il luogo in cui è stata svolta l'attività lavorativa, con la relativa indicazione degli orari e tempi di lavoro, pause e riposi o situazioni legate alla violazione del precetto sulla videosorveglianza.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[INL, modulo richiesta intervento ispettivo 02/03/2020](#)

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Benefici contributivi solo con regolare versamento della previdenza complementare

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 3 marzo 2020, esamina le disposizioni dettate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito all'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare. Qualora il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo, si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi che presuppongono il possesso del requisito della regolarità contributiva.

Con un approfondimento pubblicato il 3 marzo 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene a commento della nota n. 1436 del 17 febbraio

2020, con cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni molto precise sulle conseguenze in caso di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare.

Finanziamento delle forme pensionistiche complementari

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR in corso di accantonamento.

Gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi.

Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure:

- per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa;
- per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;
- per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

Il mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto si configura come un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che "dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo.

Il mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto si configura come un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che "dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo.

Contributo integrativo a carico del datore

Anche la Corte di Cassazione ha definitivamente escluso la natura retributiva del contributo integrativo posto a carico del datore di lavoro dai contratti e accordi collettivi riconoscendone, invece, la natura esclusivamente previdenziale.

L'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione".

Pertanto, secondo la nota dell'INL, laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare e abbia

comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia, si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 03/03/2020

Lavoro e Previdenza

Circolare INPGI

Sanatoria INPGI: istanza da presentare entro il 31 agosto

Arrivano dall'INPGI, con la circolare n. 4 del 2020, le modalità applicative per la presentazione della domanda di sanatoria delle inadempienze contributive verificatesi entro il 25 febbraio 2020. Possono avvalersi del condono i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi che siano già iscritti o anche in fase di prima iscrizione.

L'INPGI, con la circolare n. 4 del 3 marzo 2020, fornisce istruzioni applicative per l'esercizio della facoltà di sanatoria delle inadempienze contributive verificatesi entro la data di approvazione dell'atto da parte dei Ministeri vigilanti.

Nei casi di evasione od omissione contributiva, le inadempienze determinatesi entro il 25 febbraio 2020, anche se non ancora accertate, nei confronti della Gestione previdenziale INPGI, sostitutiva dell'AGO, possono essere sanate con il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati. Le somme aggiuntive, così determinate, non possono essere superiori al 25 per cento dell'importo dei contributi omessi.

Soggetti interessati

La sanatoria può essere richiesta dai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi per i periodi contributivi che possono formare oggetto di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati entro il periodo di paga gennaio 2020.

Nei casi di controversia amministrativa in atto, l'azienda che intenda avvalersi della sanatoria deve effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo. Nei casi di controversia giudiziale è inoltre necessario effettuare la rinuncia agli atti ed all'azione

relativa al debito contributivo oggetto di condono.

Domande di condono

Le istanze di condono relative all'intero contenzioso contributivo o a parte di esso, devono essere presentate dalle aziende all'INPGI entro e non oltre 180 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 25 febbraio 2020. Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di sanatoria pervenute all'INPGI entro e non oltre lunedì 31 agosto 2020. Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o mediante rateazione, con applicazione di un tasso di interesse dell'1,5 % su base annua, sino a:

- 12 mesi, qualora l'importo oggetto di rateazione sia inferiore a 20.000 euro;
- 24 mesi, qualora l'importo oggetto di rateazione sia compreso tra 20.001 e 50.000 euro;
- 36 mesi, qualora l'importo oggetto di rateazione sia superiore 50.001 euro;

Nella domanda di condono, le aziende dovranno indicare il numero delle rate mensili in cui intendono effettuare il pagamento. Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dai benefici del condono, e la conseguente attivazione, da parte dell'INPGI, delle procedure di recupero con il ripristino delle sanzioni in misura intera.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Inpgi, circolare 03/03/2020, n. 4

Bilancio

A tutela di soci e amministratori

Gestione aziendale: come impostare assetti organizzativi adeguati

di Chiara Mancini - Dottore commercialista e revisore legale, Professore a contratto di Bilancio presso l'Università Bocconi di Milano

Andando a identificare i contenuti minimi che gli assetti organizzativi devono avere per essere adeguati, ci si rende conto che si tratta di regole e principi consolidati di corretta gestione aziendale. Regole e principi elaborati per garantire, a tutela di soci e amministratori, il corretto ed efficiente svolgimento dell'attività sociale, migliorare le performances, consolidare il profitto, prevenire rischi di commissione di atti illeciti e situazioni di crisi e adottare, in loro presenza, gli opportuni interventi per superarle. Sono regole organizzative, procedure e modelli che devono funzionare "fisiologicamente", a prescindere e prima del verificarsi di situazioni di crisi/perdita di continuità aziendale.

Il novellato art. 2086, comma 2, c.c. prevede per tutte le imprese societarie e collettive il dovere di istituire **assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati** alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Un preciso **obbligo giuridico** con conseguenze rilevanti sull'operatività aziendale e sulla responsabilità degli organi societari. È una previsione cardine, richiamata nei doveri del debitore, negli strumenti di allerta e negli obblighi di segnalazione dell'**organo di controllo**.

Cosa c'è di veramente nuovo? L'estensione dell'obbligo a tutte le imprese societarie e collettive (non più solo S.p.a., ex art. 2381 c.c.) e l'esplicitazione del "compito" affidato agli assetti aziendali: intercettare tempestivamente gli indicatori di crisi e di perdita di continuità aziendale e consentire l'adozione degli interventi necessari per il relativo superamento.

Andando a identificare i **contenuti minimi** che gli assetti organizzativi devono avere per essere adeguati, ci si rende conto che si tratta di **regole e principi di corretta gestione consolidati**, da sempre "sostenuti" da dottrina e prassi economico aziendale e applicati nella migliore prassi imprenditoriale; regole e principi elaborati per garantire (a tutela di soci e amministratori) il corretto ed efficiente svolgimento dell'attività sociale, migliorare le performances, consolidare il profitto, prevenire rischi di commissione di atti illeciti, prevenire situazioni di crisi e adottare, in loro presenza, gli opportuni interventi per superarle.

Sono regole organizzative, procedure e modelli che devono funzionare "**fisiologicamente**", a prescindere e prima del verificarsi di situazioni di crisi/perdita di continuità.

E in questa prospettiva devono essere impostati.

Come impostare assetti organizzativi adeguati?

La risposta si trova nei riferimenti di prassi economico-aziendale e di autodisciplina (norme di

comportamento del collegio sindacale, codice di autodisciplina delle società quotate) e nel quadro normativo già esistente (art. 2381 c.c. e D.Lgs. n. 231/2001) "integrato" dal Codice della Crisi.

Nel seguito si traccia una **griglia di "contenuti minimi"** che gli assetti di ogni impresa dovrebbero rispettare per essere adeguati.

La natura e le dimensioni dell'impresa potranno determinare diversi livelli di articolazione e di complessità degli assetti, ma i canoni sotto delineati appaiono comunque essenziali.

a) Chiara identificazione di funzioni aziendali, compiti, deleghe, responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, e conseguenti poteri autorizzativi e di firma (organigramma funzionigramma, formalizzazione di deleghe e procure, regole di firma) e separazione dei compiti di supervisione strategica, gestione e controllo (chi fissa le linee strategiche, chi decide, chi autorizza, chi esegue e chi controlla).

b) Assegnazione di ruoli, compiti e responsabilità in base alle competenze a svolgere le funzioni assegnate. In tale contesto, possono risultare opportuni anche **specifici incarichi a soggetti esterni** qualificati su specifiche tematiche, con previsione di interventi da attuare, relazioni scritte e resoconti periodici.

c) Procedimentalizzazione dei principali processi aziendali e fissazione di precisi flussi informativi.

Occorre definire, per le principali funzioni aziendali, **procedure e manuali operativi scritti** con indicazione di compiti, passaggi operativi e di controllo.

Occorre definire e regolamentare il contenuto e la tempistica dei flussi informativi tra gli organi sociali e tra uffici e organi, per garantire flussi completi, tempestivi, attendibili ed efficaci.

Sul punto appare significativo richiamare che il **Codice di corporate governance** (Comitato per la Corporate Governance costituito da Borsa Italiana S.p.a.,

Assogestioni, ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) approvato a gennaio 2020, contiene uno specifico articolo intitolato Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del presidente (art. 3), nel quale si prevede la definizione di regole e procedure per il funzionamento dell'organo amministrativo, in particolare al fine di assicurare un'efficace gestione dell'informativa consiliare, si raccomanda l'adozione di un regolamento che definisca le regole di funzionamento e le procedure per la gestione dell'informativa, identificando i termini per l'invio preventivo dell'informativa per garantirne la tempestività e la completezza.

d) Identificazione e monitoraggio dei rischi d'impresa, presenza e integrazione del **sistema di controllo interno e di gestione dei rischi**.

Assoluta centralità negli assetti organizzativi aziendali riveste il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ossia l'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società. Per una valutazione prognostica e prospettiva dell'attività d'impresa (oggi indispensabile) occorre identificare, valutare, monitorare e gestire i principali rischi a cui è soggetta l'attività aziendale.

e) **Pianificazione economico-finanziaria e controllo di gestione**.

L'intero impianto del Codice della crisi sigilla, indiscutibilmente, la necessità della pianificazione economico-finanziaria, con un'attenzione accentuata sulle previsioni dei flussi di cassa. In tale contesto, appaiono necessari:

- in via preliminare, l'identificazione delle "variabili chiave" del risultato aziendale della specifica impresa (c.d. key performance indicators) e il loro monitoraggio (anche attraverso il controllo di gestione);

- sempre in via preliminare, la valutazione di punti di forza e di debolezza strategici e operativi dell'impresa;

- una pianificazione economico finanziaria, con orizzonte temporale almeno di 12 mesi (budget annuale), ma possibilmente più ampio (3-5 anni), da elaborarsi in differenti scenari (base, worst e best); in particolare, identificati i principali fattori di rischio cui è soggetta l'impresa (cfr. supra), occorre misurarne il potenziale impatto sull'andamento economico-finanziario atteso;

- un piano dei flussi di cassa mensile-trimestrale;

- la verifica periodica delle previsioni con i dati consuntivi e il loro conseguente aggiornamento, anche per definire tempestivamente gli interventi gestionali correttivi.

d) Situazioni contabili infrannuali e misurazione periodica di **indicatori e indici di bilancio** significativi (CNDCEC e altri), con frequenza inferiore ai 3 mesi. Occorre esaminare gli indici fissati dagli articoli 13 e 24 del Codice della Crisi e, più ampiamente, gli indicatori espressivi degli equilibri aziendali (strategico, economico, patrimoniale e finanziario).

In base ai termini entro i quali si ritiene tempestiva l'iniziativa del debitore, il monitoraggio deve svolgersi con **periodicità inferiore ai 3 mesi**; la frequenza, in presenza di indici prossimi alle soglie di rilevanza, dovrà essere maggiore.

* * *

Assetti così articolati presentano una **reale utilità per la gestione dell'impresa**.

Bilancio

Unioncamere

Bilanci 2020: online il manuale operativo per il deposito

È disponibile online il "Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese - Campagna bilanci 2020". Ai fini del deposito del bilancio, dovrà essere utilizzata la tassonomia XBRL 2018-11-04 che garantisce l'aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati. Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

Anche per l'anno 2020 Unioncamere ha reso disponibile il **"Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2020"** una guida che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci.

Per la presentazione dei bilanci relativi all'anno 2019 il manuale tiene conto del recepimento nel nostro ordinamento giuridico della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, che ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del codice civile, e di conseguenza ai principi contabili nazionali.

Ai fini della redazione del bilancio, ha anche tenuto conto della nuova definizione di PMI in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese, pertanto la tassonomia XBRL da applicare (tassonomia 2018-11-04) ha subito i necessari adeguamenti per garantire l'aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati.

Bilancio d'esercizio

L'articolo art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio in **forma ordinaria** costituito da i prospetti contabili e nota integrativa, precisamente :

- Stato Patrimoniale,
- Conto Economico,
- Rendiconto Finanziario,
- Nota Integrativa.

Il bilancio può essere presentato anche in **forma abbreviata** può essere redatto dalle società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):

- totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 €;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €;

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Le piccole imprese che forniscono in Nota Integrativa le informazioni richieste dai punti 3) e 4) dell'art.2428 c.c. sono esonerate dalla relazione sulla gestione (art 2435 bis co.7 c.c.) e sono anche esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. Le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.

Infine agevolazioni nella redazione del bilancio spettano alle **microimprese** che sono esonerate dalla redazione:

- del Rendiconto Finanziario;

- della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 c.c., n° 9 (l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale) e n° 16 (l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci);

- dalla relazione sulla gestione quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c., n° 3 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società) e n° 4 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio).

Nel caso in cui le microimprese volessero comunque presentare il bilancio completo di Nota Integrativa ed eventuale Rendiconto Finanziario, dovranno redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia.

Presentazione del bilancio

Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in **30 giorni dalla data di approvazione**. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. La predisposizione e l'invio dei bilanci può essere effettuata secondo **due diverse modalità**:

- **"Bilanci on-line"** da utilizzare per l'invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno

precedente (S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.) o di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci;

- “**FedraPlus**” versione 6.933 o successive o programmi compatibili da utilizzare sia per il deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci, sia per l'invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci.

Diritti di segreteria e imposta di bollo dovuti

Il deposito del bilancio ordinario, del bilancio abbreviato e del bilancio delle micro-imprese prevede il pagamento dei seguenti importi:

1) **diritti di segreteria:**

- € **62,70**, esente se start-up innovativa; se incubatore certificato esente per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

- € **32,70** per le cooperative sociali dalla data di iscrizione nella sezione MU con categoria CSO dell'Albo nazionale cooperative.

2) **imposta di bollo:**

- € **65,00**; esente se start-up innovativa; se incubatore certificato o PMI innovativa esente per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese; cooperative sociali esenti dalla data di iscrizione nella sezione MU con categoria CSO dell'Albo nazionale cooperative.

Documenti da presentare:

I documenti da presentare con il deposito sono:

- n. 1 copia del **bilancio** composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario (obbligatorio per il solo bilancio ordinario) e Nota Integrativa (fatta esclusione per i micro-bilanci); il bilancio deve essere comparato con quello dell'anno precedente;

- n. 1 **Relazione sulla Gestione**;

- n. 1 **verbale di assemblea** (o del Consiglio di Sorveglianza) che ha approvato il bilancio;

- n. 1 **relazione del Collegio Sindacale** (ove esistente);

- n. 1 **relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti** (se diverso dal Collegio Sindacale).

Società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni sono tenute a depositare **l'elenco dei soci**.

Il manuale si completa con le istruzioni per il deposito dei bilanci dei vari tipi di società incluso quello delle imprese sociali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Unioncamere, Manuale operativo per il deposito del bilancio al registro delle imprese

Finanziamenti

Agevolazioni fiscali (e non solo)

Green New Deal: quando l'ecologia conviene alle imprese

di Roberto Lenzi - Project Manager per la finanza agevolata - Studio RM

Accompagnare le imprese nella transizione ecologica per l'adozione di un modello di business più sostenibile. È questo l'obiettivo del disegno di legge per il Green New Deal promosso dal Governo. Verranno incentivati gli eco-investimenti delle aziende grazie alle agevolazioni per industria 4.0, alla riduzione dell'aliquota IRES sul reddito complessivo netto dichiarato, alle detrazioni fiscali per l'acquisto di flotte aziendali elettriche. Ed ancora sono previste misure per la lotta all'amianto e ai PFAS, nonché per la promozione del "vuoto a rendere". E, da ultimo, un rafforzamento dell'ecobonus. Una rivoluzione che coinvolge tutti i settori dell'economia, in particolare i trasporti, l'energia, l'agricoltura, l'edilizia e i settori industriali.

Svolta ambientale per **Industria 4.0** e introduzione di agevolazioni per gli investimenti verdi in arrivo grazie al disegno di legge **Green New Deal** e transizione ecologica del Paese.

Il progetto si inserisce nel contesto del Green recentemente lanciato dalla Commissione UE e riguarda tutti i settori dell'economia, in particolare i trasporti, l'energia, l'agricoltura, l'edilizia e settori industriali quali l'acciaio, il cemento, le TIC, i prodotti tessili e le sostanze chimiche.

Sono comunque previste misure per favorire gli **eco-investimenti** da parte di **tutte le imprese**. In attesa dell'approvazione del DDL, riportiamo di seguito le misure previste di maggior interesse per le imprese. **Leggi anche** Green deal europeo: sono pronte le imprese per il nuovo piano di investimenti?

Industria 4.0

Una delle misure di interesse per le imprese riguarda l'**ampliamento** dell'elenco dei **macchinari ammissibili alle agevolazioni** previste da Industria 4.0, in particolare nell'allegato A della l. n. 232/2016. L'elenco dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica sarà arricchito con l'inserimento dei sistemi di tracciabilità e pesatura dei rifiuti, strumenti, macchinari e tecnologie per la selezione avanzata dei rifiuti finalizzata ad ottenere materie prime per l'industria e l'artigianato.

Sono esclusi gli strumenti, i macchinari e le tecnologie finalizzate alla produzione di combustibili. Sono ammessi gli investimenti per impianti di sterilizzazione in situ di rifiuti sanitari a rischio infettivo presso le strutture sanitarie, gli investimenti per strumenti, impianti e tecnologie di recupero chimico/microbiologico del fosforo e gli strumenti e tecnologie per la riduzione della quantità e della pericolosità delle emissioni inquinanti e dei gas climalteranti, compreso il vapore acqueo.

Iperammortamento

Sarà **maggiorato** del **100%** il costo di acquisizione di

beni materiali, immateriali e impianti idonei a ridurre in modo significativo il consumo di risorse ambientali, gli scarti di produzione, la produzione di rifiuti, le emissioni nocive per l'ambiente e, in genere, qualsiasi forma di inquinamento se gli investimenti permettono di incrementare la **sostenibilità ambientale** dei **processi produttivi** e di favorire investimenti green oriented.

Sarà un apposito decreto interministeriale il documento con cui verranno individuate le categorie e le caratteristiche dei beni e degli impianti ammissibili all'agevolazione. L'elenco verrà realizzato tenendo conto della capacità di ridurre il consumo di risorse ambientali, gli scarti di produzione, la produzione di rifiuti, le emissioni nocive per l'ambiente e qualsiasi forma di inquinamento.

Il decreto interministeriale dovrà prevedere la possibilità per il contribuente di avvalersi di un **organismo di certificazione accreditato** (Accredia) o di un tecnico iscritto in appositi albi tenuti dalle Agenzie Regionali per la tutela dell'ambiente per la certificazione della riduzione significativa dell'impatto ambientale dell'impresa per effetto dell'entrata in funzione dei macchinari ecologici.

I macchinari dovranno portare alla **diminuzione dei consumi**, degli **scarti** o delle **emissioni** in misura pari o superiore al 30% rispetto a quella accertata per il periodo di imposta precedente a quello di sostenimento del costo.

L'iperammortamento sarà elevato al **200%** per favorire programmi di investimento all'interno di **siti di interesse nazionale** che prevedano spese dirette di bonifica per un importo pari almeno al 50% dell'investimento complessivo e, comunque, non inferiori a tre milioni di euro.

IRES ridotta per la transizione ambientale

Le società potranno aspirare ad una riduzione di **nove punti percentuali** dell'aliquota IRES sul reddito complessivo netto dichiarato. La riduzione riguarderà la

parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente al totale degli **investimenti green oriented** in beni materiali, immateriali e impianti idonei a ridurre in modo significativo il consumo di risorse ambientali, gli scarti di produzione, la produzione di rifiuti, le emissioni nocive per l'ambiente e, in genere, qualsiasi forma di inquinamento, effettuati nel medesimo anno. L'agevolazione sarà applicabile anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Se i predetti soggetti operano in **regime di contabilità semplificata**, le disposizioni stesse saranno applicate a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva.

Flotte aziendali elettriche

La misura, attiva per gli anni 2020 e 2021, riguarderà i territori dei comuni interessati dalle **procedure di infrazione comunitaria** sulla **qualità dell'aria** e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Alle aziende pubbliche e private che utilizzano flotte aziendali elettriche, anche impiegate come veicoli in condivisione per gli spostamenti dei dipendenti, spetterà una **detrazione** dell'Imposta sul valore aggiunto pari al **100%** nell'acquisto o noleggio dei veicoli elettrici, nel limite massimo di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Amianto

Nascerà il "Fondo per il risanamento dei locali pubblici e privati aperti al pubblico", con una dotazione di **500 milioni di euro**. Il fondo dovrà favorire l'attuazione della **bonifica dei luoghi pubblici e privati** aperti al pubblico, portando alla completa eliminazione dell'amianto da tali luoghi.

Nascono le zone franche verdi

Il DDL lancerà per la prima volta l'istituzione delle zone franche verdi con lo scopo di favorire lo sviluppo e l'integrazione sociale delle popolazioni abitanti in comuni contraddistinti dal fenomeno dello spopolamento e **incentivare** lo svolgimento di **attività eco-sostenibili**.

Le zone franche verdi saranno localizzate nei territori comunali aventi densità di popolazione e reddito pro-capite inferiori alla media nazionale. Un apposito

decreto individuerà le caratteristiche delle attività eco-sostenibili, in funzione della loro capacità di assicurare la riduzione del consumo di risorse ambientali, degli scarti di produzione, della produzione di rifiuti, delle emissioni nocive per l'ambiente.

Le **piccole e micro imprese** e i **lavoratori autonomi** che abbiano sede operativa e che effettuano nuovi investimenti nelle zone franche verdi per l'avvio di nuove attività eco-sostenibili o per la riconversione in senso eco-sostenibile di attività già esistenti saranno ammessi a fruire di agevolazioni fiscali in regime "de minimis".

Contributi per sostituire i PFAS

Un apposito articolo si occuperà della promozione di **attività di ricerca e sviluppo** per l'individuazione di alternative alle sostanze perfluoroalchiliche, i cosiddetti PFAS. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sarà autorizzato a stipulare appositi **accordi e contratti di programma** con enti pubblici, associazioni di categoria e gruppi di imprese, nonché enti di ricerca.

Gli accordi e i contratti di programma potranno prevedere l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali che abbiano come obiettivo la **sostituzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)** nei processi produttivi e nei prodotti con sostanze e/o tecnologie di minore impatto ambientale e sanitario.

Fondi per promuovere il vuoto a rendere

Con una dotazione di 45 milioni di euro, sarà istituito il Fondo per la prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggio e per la diffusione del sistema del vuoto a rendere. Il Fondo è finalizzato a **prevenire** la produzione di **rifiuti di imballaggio** e favorire il **riutilizzo degli imballaggi usati**, mediante la concessione a produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili, di agevolazioni finalizzate alla diffusione del sistema del vuoto a rendere.

Ecobonus

Le detrazioni in materia di **efficientamento energetico** degli **edifici** saranno aumentate all'**80%** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. La percentuale più alta è ammessa nel caso che il beneficiario, che può anche essere un condominio, opti per soluzioni di contabilizzazione dei consumi energetici e dei risparmi ottenuti dopo l'intervento.

Questo dovrà essere fatto per consentire ad **ENEA** di quantificare l'effettivo risparmio e autonomia energetica conseguito nei 3 anni successivi all'intervento di riqualificazione energetica. I risultati, che saranno inviati da ENEA all'Agenzia delle Entrate, dovranno

essere rapportati e migliorativi rispetto ai dati dei consumi dei 5 anni precedenti l'intervento, le modalità di calcolo saranno fissate con apposito decreto.

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

PMI Italia II: il FEI investe nel fondo di private debt

Il Fondo Europeo per gli Investimenti ha siglato un accordo con Finint Investments SGR per entrare nel pool degli investitori del fondo di private debt "PMI Italia II". L'investimento previsto è pari a 30 milioni di euro ed è sostenuto dal programma "EFSI Private Credit Tailored for SME" e sarà finalizzato a finanziare, promuovere e sostenere la crescita e l'internazionalizzazione delle PMI italiane.

Con un comunicato stampa del 3 marzo 2020 la Commissione Europea informa che il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) ha siglato un accordo con Finint Investments SGR per entrare nel pool degli investitori del **fondo di private debt "PMI Italia II"**. L'investimento previsto è pari a **30 milioni di euro** ed è sostenuto dal programma "EFSI Private Credit Tailored for SME". Il fine è quello di **finanziare, promuovere e sostenere la crescita e l'internazionalizzazione delle PMI italiane**.

Il Fondo ha l'obiettivo di raccogliere 150 milioni di euro entro giugno 2020 e conta, tra i suoi punti di forza, un considerevole track record sviluppato da Finint SGR nella gestione di fondi di private debt, con oltre 250 milioni investiti in oltre 65 operazioni.

PMI Italia II

"PMI Italia II" è un fondo chiuso di **private debt** che, riservato ad investitori qualificati, è destinato ad investimenti in **strumenti di debito**, prevalentemente **emissioni obbligazionarie** di PMI con sede nel territorio italiano. Avrà una durata massima di **nove anni**, con un periodo di investimento di **tre anni**.

PMI Italia II concentrerà la selezione, attraverso un processo strutturato ed indipendente, su PMI emittenti caratterizzate da:

- stabilità dei flussi di cassa,
- orientamento all'esportazione,
- governance solida e trasparente,
- management, piani di sviluppo e crescita stabili e credibili.

Gli strumenti in portafoglio saranno principalmente **titoli di debito senior** con scadenza a medio e lungo termine e un rating non inferiore a B+ o equivalente.

Finint Investments SGR

Finint Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio che appartiene al gruppo Finanziaria Internazionale **autorizzata** all'istituzione, promozione e gestione di fondi speculativi e ordinari. Tale

società si contraddistingue per uno stile di gestione attivo a partire dall'analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si caratterizzano per un alto grado di innovatività. L'expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha consentito di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi ordinari.

Fondo europeo per gli investimenti

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) fa parte del gruppo BEI (Banca Europea per gli Investimenti) ed ha come scopo principale quello di sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI) aiutandole ad accedere ai finanziamenti. Il FEI progetta e sviluppa strumenti di venture e growth capital, garanzie e microfinanza, che hanno come target specifico questo segmento di mercato. In tale veste il FEI promuove gli obiettivi della UE a sostegno di innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e occupazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Commissione Europea, Comunicato stampa, 03/03/2020

Impresa
Per le aziende

Brexit: possibili scenari sui rapporti commerciali tra UE-UK

di Massimo Fabio - Studio Associato, KPMG - Trade & Customs services

La Commissione UE dichiarata l'impossibilità per l'UE di sottoscrivere un accordo simile al CETA del Canada, senza dazi doganali sui beni, con il Regno Unito. Si tratta di un'indicazione importante in considerazione delle azioni di pianificazione che le aziende italiane devono avviare per essere pronte ad affrontare le nuove relazioni commerciali post Brexit. L'UE tuttavia si dice pronta ad offrire un accordo commerciale ambizioso, ma di contro ribadisce che il Regno Unito non può aspettarsi un accesso di "alta qualità" al mercato unico se non sarà disposto ad accettare gli impegni richiesti per una concorrenza aperta ed equa. Quali saranno i prossimi passi?

Il 19 febbraio 2020 è stato pubblicato dalla **Commissione UE** un documento denominato "Trade agreements - geography and trade intensity" (UKTF (2020) 13 - Commission to EU 27), con il quale si sottolinea l'impossibilità per l'Unione Europea di poter sottoscrivere un accordo simile al **CETA** con il Regno Unito, a seguito della **Brexit**.

Leggi anche [Brexit: nuove \(e restrittive\) regole per i lavoratori comunitari in UK](#)

Impatti per le aziende italiane

Tale posizione assume significativa rilevanza per le necessarie azioni di pianificazione che tutte le aziende italiane devono avviare per essere pronte ad affrontare le **nuove relazioni commerciali** con il **Regno Unito**. Avere, infatti, fin d'ora consapevolezza che secondo la Commissione UE non potrà delinearsi un accordo assimilabile al modello CETA, **senza quote** e a **dazio zero**, suggerisce a tutti gli operatori interessati di valutare con attenzione le **scelte imprenditoriali** che coinvolgono future transazioni con aziende britanniche.

In particolare, il documento parte dal presupposto che ogni **accordo UE - Paese terzo** debba riflettere "le necessità economiche e l'intensità degli scambi" tra l'UE ed il Paese terzo. Tra le motivazioni a sostegno di tale difficoltà, il documento segnala che:

- il Regno Unito rappresenta il terzo partner commerciale dell'UE; il Canada si trova geograficamente molto lontano rispetto all'UE;
- Il valore complessivo delle importazioni da Canada, Giappone e Korea risulta essere inferiore rispetto alle importazioni dal Regno Unito.

Il documento offre alla platea unionale una serie di considerazioni istituzionali davvero interessanti, esprimendosi sull'accordo in divenire e contribuendo a fare chiarezza sugli auspici britannici da sempre orientati a sostenere una (impossibile?) minima discontinuità nelle future relazioni tra UE e UK.

Sviluppo dei rapporti UE - Regno Unito

Il Regno Unito uscirà dal mercato unico e dall'unione

doganale alla fine del **periodo di transizione**. Nel documento viene chiarito che UK non beneficerà più dei vantaggi unionali, né sarà più vincolato dai suoi obblighi.

Il Regno Unito ha, tuttavia, concordato di voler raggiungere con l'UE un **partenariato economico ampio** e senza precedenti, con **zero tariffe** e **zero quote** su tutte le merci destinate ad entrare nel **mercato unico** con 450 milioni di persone, accettando altresì di condividere regole dedicate anche per altri settori come trasporti ed energia. Tutto ciò, ricorda la Commissione, è stato indicato nella dichiarazione politica.

Ebbene, rispetto a tale auspicio, l'UE si dice pronta ad offrire un accordo commerciale molto ambizioso, ma - di contro si ribadisce - il Regno Unito non può aspettarsi un accesso di "alta qualità" al mercato unico se non sarà disposto ad accettare gli impegni richiesti dall'UE per garantire che la concorrenza rimanga aperta ed equa.

Devono dunque esistere solide **garanzie di parità di condizioni** (level play field) per evitare ingiusti vantaggi competitivi in materia sociale, ambientale, fiscale e in materia di aiuti di Stato. Tutto questo - ricorda il documento - non rappresenta una novità. Il Governo del Regno Unito - ed il Parlamento - hanno infatti già concordato questa prospettiva con i 27 Stati membri dell'UE meno di sei mesi fa.

La Commissione UE coglie ora l'occasione per precisare che ogni accordo commerciale siglato con paesi terzi in tutto il mondo viene impostato su condizioni paritarie, seppur adattato alle esigenze specifiche dei nuovi partner. In particolare, viene evidenziato che questo è il caso di:

- Canada, Giappone, Corea, dove i gli accordi reciproci prevedono clausole di non regressione e norme in materia di sussidi e garanzie, tra le altre disposizioni.
 - Turchia, Ucraina e del recente accordo quadro istituzionale con la Svizzera, che comprende disposizioni globali in materia di concorrenza e aiuti di Stato.
- Ogni accordo con un paese terzo dipende, peraltro,

da una serie di fattori diversi, tra cui la **distanza**, il livello e l'intensità degli **scambi reciproci**. Tutti questi fattori sono importanti e determinano il contenuto dell'accordo.

Ebbene, a questo riguardo, la Commissione ricorda che:

- il Regno Unito sarà il **terzo partner commerciale** dell'UE. Con importazioni nell'UE27 dal Regno Unito per un valore di 197 miliardi di euro e, con riguardo ai dati del 2018, il traffico rappresenta quasi 10 volte le importazioni nell'UE dal Canada (che dista circa 5000 km).

- le importazioni combinate dal Canada, dal Giappone e dalla Corea del Sud nell'UE, secondo i dati del 2018 (€ 125 miliardi), sono ancora considerevolmente inferiori a quelle del solo Regno Unito (€ 197 miliardi). Pertanto, la situazione contingente del Regno Unito non sembra affatto assimilabile a quella del Canada.

Del resto, il livello e l'intensità degli scambi reciproci sono condizionati dalla pregressa integrazione economica con l'UE.

Considerazioni conclusive

Ebbene, nel ricordare che la condivisione tra UE e UK è durata quasi mezzo secolo, viene evidenziato che attesa tale interconnessione economica e prossimità geografica è nel comune interesse concordare **standard di concorrenza equi** tra le parti, nonché regole chiare sulla loro effettiva applicazione. Tale regolamentazione, dovrà essere adottata anche nell'interesse dei consumatori e delle imprese britanniche, poiché l'UE è il più grande mercato di esportazione per le imprese del Regno Unito.

In definitiva, tanto maggiore sarà l'applicazione di condizioni paritarie, tanto minore potrà essere la discontinuità di relazione tra i due mercati, a partire dal 1° gennaio 2021.

Impresa

Dal CNA

Coronavirus: previsto un peggioramento dei risultati economici per il 2020

A seguito dell'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus, l'85 % delle imprese prevede un peggioramento dei risultati economici per il 2020 mentre il 68% ritiene molto probabile il ricorso ad ammortizzatori sociali. E' quanto emerge da una rilevazione effettuata dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media Impresa (CNA) presso micro e piccole imprese attraverso un questionario che ha ricevuto 6.327 risposte. Tali imprese appaiono particolarmente esposte in quanto la loro capacità di resistere alla brusca contrazione della domanda potrebbe esaurirsi nel giro di poco tempo. Secondo la CNA è necessario attivare quanto prima misure energetiche di sostegno alle attività economiche.

Con un comunicato stampa del 3 marzo 2020, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media Impresa (CNA) comunica i principali risultati della rilevazione effettuata, in riferimento all'epidemia di **coronavirus** in corso, presso **micro e piccole imprese** attraverso un questionario che ha ricevuto 6.327 risposte. Tre imprese su quattro accusano **ricadute negative** dall'emergenza sanitaria.

In particolare, l'85 % delle imprese prevede un **peggioramento** dei risultati economici per il 2020 mentre il 68% ritiene molto probabile il ricorso ad **ammortizzatori sociali**.

Il 72,4% delle imprese evidenzia effetti diretti sulla propria attività: flessione della domanda, difficoltà nei rapporti con i fornitori e problemi logistici.

Le maggiori criticità riguardano i seguenti settori:

- Trasporto persone con il 98,9% e che registra una drammatica contrazione della domanda;
- Turismo con l'89,9%,
- Moda con il 79,9%,
- Agroalimentare con il 77,7%.

Percentuali superiori al 60% anche nei Trasporti merci, Servizi alle imprese e Manifattura meccanica.

Nel dettaglio un terzo delle risposte indica la previsione di un **calo del fatturato superiore al 15%**, il 18,4% invece stima una flessione tra il 5 e il 15% mentre il 35,6% ancora non sa valutare.

E' necessario attivare misure energetiche di sostegno alle attività economiche, in particolare per le micro e piccole imprese che appaiono particolarmente esposte in quanto, per la CNA, la loro capacità di resistere alla

brusca contrazione della domanda potrebbe esaurirsi nel giro di poco tempo.

Tra le criticità che devono affrontare micro e piccole imprese i **tassi di presenza dei propri dipendenti**. In media il 15,1% registra un **aumento delle assenze** con punte del 20,4% nel Trasporto persone e del 18% nei Servizi alla persona.

Alcuni dei settori più esposti e che stanno subendo l'impatto maggiore hanno già messo in campo le prime contromisure attraverso contatti con clienti e fornitori o individuando soluzioni adeguate per la gestione del personale. Circa il 30% delle imprese dei servizi ha adottato forme di **smart working** che comunque è una soluzione poco praticabile per la maggior parte delle imprese che operano prevalentemente nei settori manifatturiero, servizi alla persona, trasporti.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.